



*Comune di San Sperate*  
*Provincia di Cagliari*

**REGOLAMENTO  
PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI  
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

*Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 118 del 28.05.2012*

## **TITOLO 1°**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ**

Il presente Regolamento disciplina le forme di utilizzo e le modalità di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale destinati alla pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa al fine di promuovere e favorire la pratica dello sport da parte di tutti i cittadini, società, gruppi, enti di promozione sportiva presenti sul territorio.

Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

I servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini ed integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio- sanitari e alla politica ambientale del territorio comunale.

Il presente regolamento intende pertanto disciplinare i criteri e le modalità per la concessione in uso a terzi richiedenti delle strutture sportive di proprietà del Comune nel rispetto dello Statuto Comunale e nelle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

#### **ART. 2 – DESTINATARI**

Gli impianti e le altre strutture sportive comunali sono concessi in uso a tutte le federazioni sportive, agli Enti di promozione e propaganda sportiva, alle società sportive iscritte all'Albo Comunale, alle associazioni, alle società e cooperative di servizi, a gruppi e cittadini che ne facciano richiesta, per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, amatoriali, culturali e sociali in genere, compatibilmente con la natura e la destinazione d'uso dei singoli impianti, con priorità per i residenti.

L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

#### **ART. 3 – QUADRO DELLE COMPETENZE**

In relazione al razionale utilizzo e all'ottimale gestione degli impianti sportivi sono competenti, ciascuno per la parte indicata nei successivi punti, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- il Responsabile del Servizio Tecnico;

##### **Il Consiglio Comunale,**

- a) nomina i componenti la Commissione Comunale allo Sport eletta secondo le modalità stabilite nel Regolamento approvato con Deliberazione Commissariale n. 56 del 26.03.2012; successivamente, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport;
- b) individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
- c) approva gli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi.

##### **La Giunta,** sentito il parere della Commissione comunale allo Sport:

- a) individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;
- b) determina le tariffe di cui al successivo art. 22 per l'utilizzo degli impianti e provvede annualmente all'eventuale loro aggiornamento.

##### **Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale** preposto provvede:

- a) alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, secondo le modalità e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente regolamento;

- b) a rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi nel caso in cui i locali possiedano tutti i requisiti di sicurezza e siano tali da rispettare le norme di settore direttamente o indirettamente applicabili;
- c) a stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- d) a curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;
- e) a verificare il rispetto, da parte delle Società Sportive, della normativa in materia di attività sportiva agonistica;
- f) ad esercitare ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

## **TITOLO 2°**

### **CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE IMPIANTI**

#### **ART. 4 – GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Il Comune di San Sperate gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento.

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità ed ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

#### **ART. 5 – MODALITÀ DI GESTIONE**

Le tipologie di gestione degli impianti sportivi sono le seguenti:

- a) Gestione diretta con concessioni in uso per l'attività sportiva;
- b) Gestione indiretta con concessioni per la gestione di impianti;
- c) Concessione occasionale per manifestazioni temporanee.

### **TITOLO 3°**

#### **IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA – CONCESSIONI IN USO**

##### **ART. 6 – SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Gli impianti e le strutture sportive comunali sono concessi in uso a tutte le federazioni sportive, agli Enti di promozione e propaganda sportiva, alle società sportive iscritte all'Albo Comunale, alle associazioni, alle società cooperative di servizi, a gruppi di cittadini che ne facciano richiesta per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, amatoriali, culturali e sociali in genere, compatibilmente con la natura e la destinazione d'uso dei singoli impianti, con priorità per i residenti.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

##### **ART. 7 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE**

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda su modulo unico predisposto dall'Amministrazione Comunale, nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal Regolamento.

La domanda va presentata entro la data stabilita dal bando pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno.

Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate in ogni caso:

- a) Entro il 30 giugno di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, qualora siano finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva;
- b) Almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.

Le concessioni rilasciate con atto del Responsabile del Servizio Tecnico non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.

I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di San Sperate sono formulati dai competenti uffici e resi noti agli utenti entro il 30 settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.

Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune di San Sperate a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che sia accertata la validità dell'iniziativa e la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

##### **ART. 8 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE**

Nei casi previsti dall'art. 5, lettera a), la priorità nella scelta del concessionario verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- 1) Specificità dell'attività;
- 2) Tipologia dei richiedenti (in ordine di diritto):
  - a) Istituzioni scolastiche (orario scolastico);
  - b) Istituzioni scolastiche (orario extra-scolastico), Società e Associazioni Culturali, Sociali e Volontariato regolarmente costituite, Società e Associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive e iscritte all'Albo Comunale, per le quali prioritariamente si terrà conto dei seguenti criteri:
    - Numero degli atleti tesserati;
    - Anni di attività del sodalizio;
    - Livello campionati a cui partecipa il sodalizio;
    - Risultati agonistici ottenuti;
    - Attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;

- c) Organizzazioni, consulte e gruppi, aventi ad oggetto attività di informazione, formazione, ludicomotorietà, organizzazione convegni, campagne pre-formative-promozionali e culturali;
- d) Privati e cittadini che favoriscano la partecipazione della popolazione in specie quella giovanile.

#### **ART. 9 – MANCATO ACCOGLIMENTO RICHIESTE D'USO**

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste degli utenti interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti stessi.

#### **ART. 10 - MODALITA' DI UTILIZZO**

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.

In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.

A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C. (responsabilità civile), valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali o provinciali .

Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato al fine di verificare l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all'attività sportiva.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
- effettuare allenamenti sui campi di calcio in caso di avverse condizioni metereologiche senza autorizzazione del concessionario (cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo);
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale determinare annualmente una riserva degli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

#### **ART. 11 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI**

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

#### **ART. 12 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI**

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

#### **ART. 13 - RINUNCIA**

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

#### **ART. 14 - SOSPENSIONE**

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopra descritti l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

#### **ART. 15 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario degli impianti o delle strutture, è totalmente responsabile dei locali e delle attrezzature avute in consegna, per qualsiasi tipo di danneggiamento, anche di tipo fortuito, colposo o doloso, in base ad apposita perizia predisposta dall'ufficio tecnico comunale, ed è tenuto al risarcimento dei danni, rifondendo l'Amministrazione o provvedendovi direttamente.

Durante le manifestazioni e durante l'uso dei vari locali, il concessionario provvederà ad una efficiente e adeguata sorveglianza delle strutture, provvedendo ove fosse necessario al personale di vigilanza.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, il concessionario dovrà richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Il Concessionario non potrà consentire, per nessun motivo e in nessuna forma, l'uso totale o parziale degli impianti, delle strutture e delle attrezzature, a terzi, sotto pena l'immediata decadenza della concessione.

L'Amministrazione comunale rimane esclusa da ogni responsabilità per danni a persone e cose in conseguenza dell'attività svolta dal concessionario.

#### **ART. 16 – DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

Il Concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, qualora si verificano le condizioni seguenti:

- 1 . morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsti dal tariffario;
- 2 . uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
- 3 . ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- 4 . non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
- 5 . danneggiamenti intenzionali o derivati dalla negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia di spazi assegnati, la società o l'Ente rinunciatario darà la comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza, i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

L'Amministrazione comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui si rendesse necessario, per indilazionabili ragioni, un intervento tecnico o manutentivo straordinario dell'impianto.

#### **ART. 17 – VIGILANZA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI**

Ove l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto (se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti) ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

#### **ART. 18 – DEPOSITO CAUZIONALE**

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione comunale o all'Ente concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale, anche tramite polizza fidejussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto, dell'importo stabilito dall'Amministrazione Comunale in occasione della pubblicazione della Delibera di fissazione delle tariffe d'uso.

#### **ART. 19 – RESPONSABILITÀ PER LA CUSTODIA DI VALORI O EFFETTI D'USO**

L'Amministrazione comunale o l'Ente concessionario gerente gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

#### **ART. 20 – TARIFFE**

Per l'utilizzo degli impianti sportivi e delle altre strutture comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario approvato con Deliberazione di Giunta Comunale aggiornato annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, in relazione ai costi unitari di gestione delle strutture, assicurando in ogni caso il rispetto del rapporto legale di copertura dei costi, trattandosi di servizi a domanda individuale.

La Giunta può istituire tariffe differenti per fascia d'utenza (ad esempio: società sportive, associazioni, residenti, ecc.) prevedendo tariffe più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro.

La concessione d'uso può essere effettuata a titolo gratuito solo a favore di Enti e Istituti Pubblici (scuola, Coni ecc.), o per lo svolgimento di particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse sociale, autorizzate appositamente dall'Amministrazione Comunale.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

#### **ART. 21 – RIPRESE TELEVISIVE**

Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota diritti, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di maggiorare le quote previste nel tariffario.



## **ART. 22 – DOVERI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario dovrà:

- a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
- b) prestare la propria collaborazione tecnica-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune potrà attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- c) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzare dal Comune;
- d) praticare le quote agevolate per gli utenti (attività giovanili, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato) che l'Amministrazione comunale potrà indicare;
- e) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle scuole secondo i tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
- f) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi, l'impianto per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti;

Il concessionario Gestore dovrà inoltre:

- g) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'Amministrazione comunale;
- h) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- i) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare dell'impianto.

## **ART. 23 – MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA**

Nei casi previsti dall'art. 5, lettera a), la manutenzione ordinaria sarà a carico del Comune.

Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune o di altri Enti riterranno di effettuare.

## **ART. 24 – RISARCIMENTO DANNI**

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili e immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare, allenamenti, ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

## **ART. 25 – POLIZZA ASSICURATIVA**

L'Amministrazione comunale nei casi di gestione diretta è comunque tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e comunque le persone ammesse alle strutture o all'uso delle attrezzature.

## **Titolo 4°**

### **CONCESSIONI IN GESTIONE**

#### **ART. 26 – MODALITÀ PER L’AFFIDAMENTO A PRIVATI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

L’Amministrazione Comunale valuta l’opportunità di concedere la gestione degli impianti sportivi a soggetti privati nei casi in cui gli oneri, per la gestione diretta e la manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi, siano tali da non assicurare il rispetto dei criteri di economicità e efficienza ai quali l’Amministrazione deve uniformare la propria attività.

L’Amministrazione pubblicizza l’intenzione di affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi attraverso un avviso o altro mezzo idoneo, individuando il concessionario tra i soggetti in possesso di idonei requisiti stabiliti nell’avviso, che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza stabiliti.

La generale conoscenza della graduatoria, comprendente anche le richieste non accolte, è garantita tramite affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di San Sperate.

In presenza della gestione convenzionata di impianti sportivi il soggetto proprietario della struttura affidata in concessione rimane il Comune di San Sperate, con funzioni di indirizzo, di controllo e di partecipazione alla programmazione, al quale si affiancano, secondo le proprie competenze, il soggetto gestore (Associazioni, Enti, Società Sportive, Consorzi di Società Sportive, Federazioni Sportive etc.) e il soggetto utente (Società Sportive, utenze comunque organizzate e utenti individuali).

#### **ART. 27 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a nove anni, a decorrere dalla consegna formale dell’impianto.

Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di venti anni, salvo diversa decisione del Consiglio Comunale.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, fatta salva la volontà dell’Amministrazione Comunale di concedere una proroga. E’ comunque esclusa la tacita proroga.

#### **ART. 28 – CANONE, TARIFFE, PROVENTI**

L’Amministrazione Comunale stabilisce la quota che il concessionario dovrà versare annualmente a titolo di canone per la gestione dell’impianto, valutando le entrate e le spese previste per la gestione dell’impianto e le eventuali necessità sociali del territorio. A tal fine potrà essere valutata anche l’eventuale compensazione tra canone e spese per la gestione dell’impianto.

Il canone deve essere versato annualmente e anticipatamente con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione. La prima annualità deve essere versata entro trenta giorni dalla data di stipulazione della convenzione.

A decorrere dalla seconda annualità il canone è adeguato sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT.

Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale prevista dall’art. 1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell’adempimento.

Il Concessionario deve consentire ai terzi l’utilizzo dell’impianto dietro pagamento delle tariffe concordate con il Comune. Le tariffe vengono determinate considerando i costi di gestione dell’impianto e la finalità di promozione dello sport in favore di ogni categoria sociale.

I corrispettivi riscossi, i proventi delle sponsorizzazioni e delle iniziative connesse all’uso dell’impianto sono introitati dal Concessionario per far fronte agli oneri gestionali.

#### **ART. 29 – POLIZZA ASSICURATIVA**

Il Concessionario, nei casi di gestione indiretta, è tenuto ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e comunque le persone ammesse alle strutture o all’uso delle attrezzature.

Detta polizza da concordare con l'Amministrazione per la struttura e i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente, prima della stipula della convenzione.  
In ogni caso, l'Amministrazione non risponderà, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti e del relativo utilizzo.

#### **ART. 30 – SUB CONCESSIONE**

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta.

## **Titolo 5°**

### **CONCESSIONE STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

#### **ART. 31 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE**

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

Nel caso in cui nelle strutture sportive debbano tenersi delle iniziative per le quali sia previsto il rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei prescritti dall'art. 69 del T.U.L.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, le domande vanno inoltrate almeno 40 giorni prima della manifestazione.

In tal caso è onere del soggetto richiedente:

- a) allegare alla domanda la documentazione amministrativa e tecnica necessaria per acquisire l'autorizzazione prescritta dal T.U.L.L.P.S. da richiedere al competente Servizio di Polizia Municipale;
- b) verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 19 agosto 1996 e D.P.R. 28.05.2011 n. 311, art. 4, per poter svolgere nel locale concesso la manifestazione prevista in relazione al numero degli spettatori previsto ed eventualmente autorizzato.

## **Titolo 6°**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 32 – CERTIFICAZIONE SICUREZZA E AGIBILITA' IMPIANTI**

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa all'agibilità ed al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso il Servizio Patrimonio.

#### **ART. 33 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non contemplato dal presente regolamento e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso, dandone comunicazione agli organismi interessati.

#### **ART. 34 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata e sostituita qualsiasi disposizione comunale in materia approvata in precedenza.